Prot. n. 5/2026

COMUNE DI ONANO

Provincia di Viterbo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - REVISORE UNICO

PARERE DEL REVISORE UNICO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ESERCIZIO 2026

Ente: Comune di **Onano**
Organo di revisione: Revisore unico
Verbale n.: 05
Data: 16 luglio 2026

1. Oggetto del parere

Esame della proposta di deliberazione consiliare concernente l'assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventisei, il mese di luglio, il giorno sedici (16.07.2026), il sottoscritto Luca Santoprete Revisore unico del Comune di Onano, nominato con deliberazione n. 8 del 30 aprile 2026, esecutiva ai sensi di legge, esprime il parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale del Comune di Onano, avente ad oggetto: **"Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e Salvaguardia degli Equilibri del Bilancio di Previsione 2026-2028 di cui all'art. 193, 2° comma del D.Lgs. 267/2000"**

1. Premessa

Il sottoscritto Revisore unico del Comune di Onano, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000, ha esaminato il prospetto denominato "Variazioni – Equilibri di bilancio – Esercizio 2026", stampato in data 15 luglio 2026, relativo agli esercizi 2026, 2027 e 2028.

L'esame è stato condotto con riferimento:
- alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- alla verifica dell'equilibrio della gestione corrente;
- alla verifica dell'equilibrio della gestione in conto capitale;
- alla verifica dell'assenza di situazioni di disavanzo, debiti fuori bilancio e passività potenziali non coperte, per quanto risulta dalla documentazione esaminata;
- alla coerenza delle variazioni con il quadro normativo sull'armonizzazione contabile;
- alla sostenibilità finanziaria delle previsioni aggiornate.

Il prospetto esaminato evidenzia il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, dell'equilibrio di parte capitale e dell'equilibrio finale per tutti gli esercizi considerati.

Si precisa che il presente parere è formulato sulla base delle risultanze contabili contenute nel prospetto trasmesso. La verifica completa dell'assestamento generale presuppone, inoltre, l'esame della proposta di deliberazione, degli allegati contabili, delle relazioni dei responsabili dei servizi, dell'andamento degli incassi e dei pagamenti, della situazione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali.

2. Quadro normativo di riferimento

La verifica degli equilibri e l'assestamento generale sono disciplinati principalmente dalle seguenti disposizioni:

2.1 Articolo 175, comma 8, del TUEL

L'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, mediante la variazione di assestamento generale, si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
L'assestamento non costituisce, pertanto, una mera variazione tecnica, ma rappresenta una verifica complessiva dell'attendibilità delle previsioni e della permanenza degli equilibri finanziari.

2.2 Articolo 193 del TUEL

L'articolo 193 del TUEL impone agli enti locali di rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
In sede di salvaguardia, l'ente deve verificare:
- l'andamento delle entrate e delle spese;
- il permanere degli equilibri di competenza;
- il permanere dell'equilibrio di cassa;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'adeguatezza degli altri accantonamenti;
- l'eventuale formazione di disavanzi;
- l'andamento degli organismi partecipati, ove rilevante;
- la copertura delle spese già impegnate e delle obbligazioni maturate o prevedibili.

2.3 Articolo 162 del TUEL

L'articolo 162 stabilisce i principi generali del bilancio degli enti locali, tra cui:
- l'unità;
- l'annualità;
- l'universalità;
- l'integrità;
- la veridicità;
- il pareggio finanziario;
- l'equilibrio economico-finanziario.

Il comma 6 dell'articolo 162 richiede, in particolare, che le previsioni di competenza relative alle spese correnti, alle quote di capitale dei mutui e ai trasferimenti in conto capitale siano finanziate da entrate correnti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dalle quote di avanzo applicate nei limiti consentiti dalla legge.

2.4 Decreto legislativo n. 118/2011

Il decreto legislativo n. 118/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.
Assumono particolare rilievo:
- il principio della competenza finanziaria potenziata;
- la corretta imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- la contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato;
- l'applicazione del risultato di amministrazione;
- la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la distinzione tra entrate correnti e in conto capitale;
- la corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, richiede che le previsioni siano costruite sulla base di obbligazioni perfezionate, esigibili e coerenti con il cronoprogramma delle opere e delle spese.

2.5 Articolo 187 del TUEL
L'utilizzo del risultato di amministrazione deve essere effettuato nel rispetto della composizione dell'avanzo e dei relativi vincoli.
Il prospetto evidenzia l'utilizzo di:
- euro 116.176,92 per spese correnti e rimborso prestiti;
- euro 180.643,98 per spese di investimento.
L'utilizzo deve essere coerente con la quota effettivamente disponibile o vincolata risultante dal rendiconto approvato e dai successivi provvedimenti di verifica e variazione.

2.6 Articolo 194 del TUEL
In sede di salvaguardia deve essere verificata l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL.
Qualora emergano passività non previste, l'ente deve provvedere al loro riconoscimento e alla contestuale individuazione delle relative coperture finanziarie, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

2.7 Equilibri costituzionali e finanza pubblica
La gestione deve inoltre rispettare:
- l'articolo 81 della Costituzione, in materia di equilibrio dei bilanci pubblici;
- l'articolo 97 della Costituzione, in materia di buon andamento e sostenibilità finanziaria;
- l'articolo 119 della Costituzione, concernente l'autonomia finanziaria degli enti territoriali;
- la legge n. 243/2012, per quanto applicabile agli equilibri di bilancio degli enti territoriali;
- la normativa vigente in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 marzo 2026 ha inoltre aggiornato diversi allegati del decreto legislativo n. 118/2011, rafforzando, tra l'altro, i controlli sulla determinazione del FCDE, sulla coerenza tra previsioni di cassa e capacità di riscossione e sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Le relative innovazioni devono essere considerate in relazione alla loro decorrenza e alla disciplina transitoria applicabile all'assestamento 2026-2028.

3. Esame delle risultanze contabili
3.1 Equilibrio di parte corrente
Per l'esercizio 2026 il prospetto evidenzia le seguenti principali componenti:

Voce	Importo
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	€ 18.499,10
Entrate titoli 1, 2 e 3	€ 1.212.791,26
Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e rimborso prestiti	€ 116.176,92
Spese correnti – titolo 1	€ 1.284.634,28
Quote capitale mutui e prestiti – titolo 4	€ 52.833,00
Entrate correnti destinate a investimenti	€ 10.000,00
Equilibrio di parte corrente	€ 0,00

La sommatoria delle fonti di finanziamento della parte corrente è pari a:
euro 18.499,10 + euro 1.212.791,26 + euro 116.176,92 = euro 1.347.467,28.
Gli impieghi della parte corrente risultano pari a:
euro 1.284.634,28 + euro 52.833,00 + euro 10.000,00 = euro 1.347.467,28.
Ne deriva un equilibrio di parte corrente pari a euro 0,00.
Il risultato è formalmente coerente con il principio del pareggio finanziario. Tuttavia, si rileva che la gestione corrente è sostenuta, per euro 116.176,92, dall'utilizzo del risultato di amministrazione. Tale circostanza richiede una specifica verifica della natura dell'avanzo applicato e della sua effettiva disponibilità.
L'utilizzo di avanzo per finanziare spese correnti deve, infatti, essere valutato con particolare attenzione quando riguarda spese di carattere permanente o ricorrente. L'avanzo può costituire una

fonte legittima di finanziamento, ma non deve trasformarsi in una modalità strutturale di copertura di spese continuative, poiché ciò potrebbe determinare una tensione sugli equilibri degli esercizi successivi.
Per gli esercizi 2027 e 2028 il prospetto non prevede utilizzo del risultato di amministrazione per la parte corrente. L'equilibrio viene raggiunto attraverso le entrate correnti e le relative previsioni di spesa.

3.2 Entrate correnti
Le entrate dei titoli 1, 2 e 3 ammontano a:
- euro 1.212.791,26 per il 2026;
- euro 1.182.872,00 per il 2027;
- euro 1.112.872,00 per il 2028.
Si evidenzia una riduzione delle entrate correnti previste:
- dal 2026 al 2027: euro 29.919,26;
- dal 2027 al 2028: euro 70.000,00;
- dal 2026 al 2028: euro 99.919,26.
La riduzione deve essere attentamente valutata, soprattutto in relazione alla capacità dell'ente di mantenere invariati i servizi e gli obblighi di spesa.
Dovrà essere verificato che le previsioni siano basate su:
- dati storici di accertamento e riscossione;
- tariffe e aliquote vigenti;
- trasferimenti effettivamente spettanti;
- stime prudenziali delle entrate tributarie ed extratributarie;
- andamento dei residui attivi;
- grado di riscossione delle entrate proprie.
Particolare attenzione dovrà essere posta sulle entrate del titolo 3, normalmente caratterizzate da una maggiore variabilità e da un più elevato rischio di mancata riscossione.

3.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il prospetto indica un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 31.007,00 per ciascun esercizio:
- 2026: euro 31.007,00;
- 2027: euro 31.007,00;
- 2028: euro 31.007,00.
Il FCDE rappresenta una componente essenziale per la corretta determinazione degli equilibri. Esso deve essere calcolato sulla base:
- dell'andamento storico delle riscossioni;
- della tipologia delle entrate;
- della presenza di residui di dubbia esigibilità;
- dei criteri previsti dal principio contabile applicato;
- degli eventuali stralci, rateizzazioni o procedure di riscossione coattiva;
- delle previsioni aggiornate in sede di assestamento.
L'importo costante nel triennio deve essere adeguatamente motivato, poiché le previsioni delle entrate correnti risultano decrescenti. La diminuzione delle entrate non determina automaticamente una riduzione del FCDE: quest'ultimo deve essere correlato alla rischiosità delle singole tipologie di entrata e non esclusivamente al loro ammontare complessivo.
Il revisore deve acquisire il prospetto analitico di calcolo del FCDE e verificare:
1. le entrate considerate;
2. il metodo di calcolo applicato;
3. la percentuale di mancata riscossione;
4. l'eventuale presenza di entrate escluse dal calcolo;
5. la coerenza tra stanziamenti di competenza, residui e accantonamento.

La normativa aggiornata nel 2026 ha rafforzato il collegamento tra capacità di riscossione, previsioni di cassa e adeguatezza degli accantonamenti, rendendo particolarmente importante la verifica analitica del fondo.

3.4 Spese correnti
Le spese correnti ammontano a:
- euro 1.284.634,28 nel 2026;
- euro 1.128.543,00 nel 2027;
- euro 1.056.386,00 nel 2028.
Si registra una diminuzione:
- dal 2026 al 2027: euro 156.091,28;
- dal 2027 al 2028: euro 72.157,00;
- dal 2026 al 2028: euro 228.248,28.
La significativa riduzione della spesa corrente deve essere verificata sotto il profilo della concreta realizzabilità. In particolare, occorre accertare che essa non derivi dalla semplice mancata previsione di spese obbligatorie o difficilmente comprimibili, quali:
- personale e relativi oneri;
- contratti di servizio;
- utenze;
- manutenzioni;
- canoni;
- trasferimenti obbligatori;
- spese sociali;
- rateazioni e obbligazioni già assunte;
- accantonamenti obbligatori;
- spese derivanti da contenzioso;
- oneri per servizi essenziali.
La riduzione della spesa può determinare un miglioramento prospettico degli equilibri, ma soltanto se risulta supportata da effettive misure di contenimento, riorganizzazione o cessazione degli oneri.

3.5 Rimborso dei prestiti
Le quote di capitale dei mutui e dei prestiti risultano pari a:
- euro 52.833,00 nel 2026;
- euro 54.329,00 nel 2027;
- euro 56.486,00 nel 2028.
L'incremento è pari a:
- euro 1.496,00 dal 2026 al 2027;
- euro 2.157,00 dal 2027 al 2028;
- euro 3.653,00 nel periodo complessivo 2026-2028.
Il prospetto non evidenzia estinzioni anticipate di prestiti né utilizzo di nuove entrate da accensione di finanziamenti per estinguere debiti pregressi.
Dovrà essere verificata la coerenza delle rate con i piani di ammortamento dei mutui in essere e il rispetto dei limiti di indebitamento previsti dall'articolo 204 del TUEL. L'aumento delle quote capitale deve essere considerato nella programmazione finanziaria futura, in quanto riduce la disponibilità delle entrate correnti per il finanziamento dei servizi.

4. Equilibrio di parte capitale
Per l'esercizio 2026 il prospetto evidenzia:

Voce	Importo
Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	€ 180.643,98
FPV di parte capitale	€ 123.568,40

Entrate titoli 4, 5 e 6	€ 1.301.055,17
Entrate correnti destinate a investimenti	€ 10.000,00
Spese in conto capitale	€ 1.615.267,55
Equilibrio di parte capitale	€ 0,00

Le fonti complessive risultano pari a:
euro 180.643,98 + euro 123.568,40 + euro 1.301.055,17 + euro 10.000,00 = euro 1.615.267,55.
Le spese in conto capitale ammontano a euro 1.615.267,55, con conseguente equilibrio di parte capitale pari a euro 0,00.
Per gli esercizi successivi il quadro è il seguente:

	2026	2027	2028
Entrate titoli 4-5-6	€ 1.301.055,17	€ 1.500.000,00	€ 20.000,00
Spese titolo 2	€ 1.615.267,55	€ 1.500.000,00	€ 20.000,00
Equilibrio di parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4.1 Utilizzo del risultato di amministrazione per investimenti
L'importo di euro 180.643,98 deve essere riconducibile alla quota di risultato di amministrazione effettivamente applicabile agli investimenti.
Il revisore dovrà verificare:
- la composizione dell'avanzo;
- l'eventuale natura vincolata o destinata della quota;
- la coerenza con gli investimenti finanziati;
- l'esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- la compatibilità con il cronoprogramma delle opere;
- l'assenza di duplicazioni di finanziamento;
- il rispetto dell'articolo 187 del TUEL.

L'utilizzo dell'avanzo per investimenti è, in linea generale, coerente con la funzione propria delle risorse destinate alla spesa in conto capitale, purché sia assicurata la disponibilità effettiva delle somme e sia rispettata la destinazione prevista.

4.2 Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato di parte capitale ammonta a euro 123.568,40 nel 2026, mentre non risulta valorizzato per il 2027 e il 2028.
Il FPV deve essere verificato con riferimento:
- agli impegni già assunti;
- alla scadenza delle obbligazioni;
- ai cronoprogrammi di spesa;
- alla corretta imputazione agli esercizi di esigibilità;
- alla permanenza delle condizioni che ne giustificano l'iscrizione;
- all'eventuale necessità di reimputazione.

L'assenza di FPV negli esercizi 2027 e 2028 è coerente con il prospetto, ma deve essere compatibile con l'effettivo cronoprogramma delle opere pluriennali. Qualora siano previste obbligazioni esigibili negli esercizi successivi, il FPV dovrà essere aggiornato in sede di riaccertamento e di variazione.
Le novità normative del 2026 attribuiscono particolare rilievo alla conservazione e alla riprogrammazione delle risorse destinate agli investimenti non impegnati, soprattutto con riferimento ai contratti sotto soglia.

4.3 Entrate in conto capitale
Le entrate dei titoli 4, 5 e 6 ammontano a:
- euro 1.301.055,17 nel 2026;
- euro 1.500.000,00 nel 2027;
- euro 20.000,00 nel 2028.

La previsione di euro 1.500.000,00 nel 2027, seguita da una drastica riduzione a euro 20.000,00 nel 2028, deve essere analiticamente motivata.
È necessario verificare la natura delle entrate, distinguendo tra:
- contributi agli investimenti;
- alienazioni patrimoniali;
- trasferimenti da altre amministrazioni;
- accensione di prestiti;
- entrate derivanti da permessi di costruire;
- altre entrate in conto capitale;
- eventuali risorse PNRR o PNC;
- fondi vincolati o destinati.
Per ciascuna entrata dovranno essere verificati il titolo giuridico, il provvedimento di assegnazione, la certezza della fonte e la compatibilità temporale con la spesa prevista.
Non è consentito finanziare spese di investimento con entrate meramente eventuali o prive di adeguato grado di certezza, salvo l'iscrizione nel rispetto delle regole della competenza finanziaria potenziata.

4.4 Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale ammontano a:
- euro 1.615.267,55 nel 2026;
- euro 1.500.000,00 nel 2027;
- euro 20.000,00 nel 2028.
La spesa in conto capitale del 2026 è composta da una quota finanziata mediante avanzo, FPV, entrate in conto capitale ed entrate correnti destinate a investimenti.
Il revisore deve verificare che le opere e gli interventi inclusi:
- siano previsti negli strumenti di programmazione dell'ente;
- siano coerenti con il DUP;
- siano inseriti, ove necessario, nel programma triennale dei lavori pubblici;
- dispongano dei necessari livelli di progettazione;
- siano dotati di cronoprogramma;
- abbiano copertura finanziaria certa;
- siano compatibili con i tempi di realizzazione;
- non determinino spese correnti future non finanziate, quali costi di gestione, manutenzione o personale.
L'importo rilevante degli investimenti nel 2026 e nel 2027 può produrre effetti positivi sul patrimonio e sui servizi dell'ente, ma comporta anche possibili effetti finanziari futuri connessi alla gestione e manutenzione delle opere realizzate.

5. Equilibrio finale e saldo corrente per investimenti pluriennali
Il prospetto evidenzia:
- equilibrio di parte corrente: euro 0,00;
- equilibrio di parte capitale: euro 0,00;
- equilibrio finale W = O + Z: euro 0,00.
Per il 2026, il saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali risulta pari a:
euro -116.176,92.
Il valore negativo deriva dall'utilizzo del risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti.
Tale risultato non rappresenta, di per sé, un disavanzo di bilancio, poiché il prospetto generale degli equilibri risulta pari a zero. Tuttavia, evidenzia che l'equilibrio corrente, prima dell'apporto dell'avanzo applicato, non sarebbe autonomamente sufficiente a finanziare integralmente le spese correnti e le quote capitale dei prestiti.

La circostanza deve essere attentamente monitorata, soprattutto in relazione agli esercizi successivi, nei quali non è previsto ulteriore utilizzo dell'avanzo per la parte corrente.

6. Verifica della cassa e della liquidità

L'assestamento generale deve comprendere anche una verifica dell'equilibrio di cassa.
Dalla documentazione esaminata non risultano indicati:
- il fondo di cassa iniziale;
- le previsioni aggiornate di riscossione;
- le previsioni aggiornate di pagamento;
- l'eventuale ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- l'utilizzo di entrate vincolate;
- la situazione dei pagamenti commerciali;
- i tempi medi di pagamento;
- l'eventuale presenza di tensioni di liquidità.

Ai fini della salvaguardia, dovrà essere acquisita una situazione aggiornata della cassa, verificando che:
1. il fondo di cassa finale previsto non sia negativo;
2. i pagamenti programmati siano coerenti con le riscossioni attese;
3. le entrate vincolate siano correttamente utilizzate;
4. eventuali anticipazioni di tesoreria siano contenute nei limiti di legge;
5. le previsioni di cassa tengano conto dell'effettiva capacità di riscossione;
6. siano considerati i residui attivi di difficile esazione;
7. siano garantiti i pagamenti delle obbligazioni già scadute.

Le indicazioni aggiornate in materia di contabilità armonizzata richiedono che le previsioni di cassa non siano determinate mediante una semplice somma di competenza e residui, ma tengano conto dei ritardi di riscossione, del contenzioso e degli accantonamenti al FCDE.

7. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

La salvaguardia degli equilibri richiede l'acquisizione delle attestazioni dei responsabili dei servizi circa:
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'assenza di passività potenziali non accantonate;
- l'assenza di contenzioso con rischio probabile non adeguatamente fronteggiato;
- l'assenza di obbligazioni derivanti da sentenze esecutive;
- la regolarità delle forniture e dei servizi già acquisiti;
- la sufficienza degli stanziamenti per obbligazioni già perfezionate.

Qualora fossero rilevati debiti fuori bilancio, l'ente dovrebbe procedere con separata deliberazione consiliare al riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 del TUEL e all'individuazione delle risorse necessarie alla copertura.
In assenza di specifiche attestazioni, la verifica dell'assenza di debiti fuori bilancio non può considerarsi integralmente completata sulla sola base del prospetto degli equilibri.

8. Organismi partecipati e garanzie

Dovrà essere verificato anche l'eventuale impatto degli organismi partecipati sugli equilibri dell'ente, con particolare riferimento a:
- perdite d'esercizio;
- ripiani;
- ricapitalizzazioni;
- garanzie prestate;
- fideiussioni;
- contratti di servizio;

- trasferimenti previsti;
- accantonamenti per perdite delle società partecipate.
Dovranno inoltre essere verificate eventuali garanzie rilasciate dall'ente e la loro possibile incidenza futura sulla spesa.

9. Valutazione complessiva degli impatti finanziari
9.1 Effetti positivi
Le variazioni esaminate producono i seguenti effetti positivi:
- mantenimento dell'equilibrio di parte corrente;
- mantenimento dell'equilibrio di parte capitale;
- equilibrio finale pari a zero per tutti gli esercizi;
- assenza di nuove operazioni di indebitamento indicate nel prospetto;
- finanziamento degli investimenti mediante una combinazione di avanzo, FPV ed entrate in conto capitale;
- presenza di un accantonamento FCDE pari a euro 31.007,00 per ciascun esercizio;
- riduzione programmata della spesa corrente nel periodo 2026-2028.

9.2 Elementi di attenzione
Emergono, tuttavia, i seguenti profili di attenzione:
1. utilizzo dell'avanzo per la parte corrente, pari a euro 116.176,92 nel 2026;
2. saldo corrente negativo ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, pari a euro 116.176,92;
3. riduzione significativa delle entrate correnti nel triennio;
4. riduzione significativa delle spese correnti, da verificare nella concreta realizzabilità;
5. previsione di entrate in conto capitale pari a euro 1.500.000,00 nel 2027, che necessita di puntuale documentazione;
6. adeguatezza del FCDE, da verificare attraverso il prospetto analitico;
7. corretta quantificazione del FPV, in particolare per l'importo di euro 123.568,40;
8. impatto futuro delle opere finanziate, con riguardo ai costi di manutenzione e gestione;
9. verifica degli equilibri di cassa, non desumibile dal solo prospetto acquisito;
10. verifica delle passività potenziali e dei debiti fuori bilancio, che richiede le attestazioni dei responsabili.

10. Conclusioni del Revisore unico
Il prospetto degli equilibri di bilancio relativo al Comune di Onano per il periodo 2026-2028 evidenzia:
- equilibrio di parte corrente pari a euro 0,00 per il 2026, 2027 e 2028;
- equilibrio di parte capitale pari a euro 0,00 per il 2026, 2027 e 2028;
- equilibrio finale pari a euro 0,00 per il 2026, 2027 e 2028;
- assenza di quote destinate all'estinzione anticipata dei prestiti;
- assenza di variazioni di attività finanziarie;
- assenza di trasferimenti in conto capitale;
- presenza di FCDE pari a euro 31.007,00 per ciascun esercizio;
- utilizzo del risultato di amministrazione per euro 296.820,90 complessivi, di cui euro 116.176,92 per la parte corrente ed euro 180.643,98 per gli investimenti.
Sotto il profilo strettamente contabile, le risultanze numeriche del prospetto sono coerenti e conducono al pareggio degli equilibri.

Parere
Per quanto sopra esposto, il Revisore unico, preso atto delle risultanze del prospetto "Variazioni – Equilibri di bilancio – Esercizio 2026", esprime parere favorevole all'approvazione dell'assestamento

generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2026-2028, limitatamente alle risultanze contabili esaminate.
Il Revisore raccomanda, in particolare, di monitorare periodicamente:
- l'andamento delle riscossioni;
- l'adeguatezza del FCDE;
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- la situazione di cassa;
- il rispetto dei cronoprogrammi degli investimenti;
- l'evoluzione delle entrate correnti;
- l'impatto delle rate di ammortamento;
- l'eventuale formazione di debiti fuori bilancio;
- i costi futuri di gestione delle opere finanziate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Onano, 16 luglio 2026

Il Revisore Unico dei conti
Firmato in forma digitale
Dott. Luca Santoprete)

Firmato digitalmente da:
Santoprete Luca
Data: 22/07/2026 23:20:19

Recapito PEC: luca.santoprete@odcecrieti.it